

# COMUNE DI GAZZOLA

## Provincia di Piacenza

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 ..... DEL 29-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 19:15, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presente/Assente
1) Simone Maserati	Presente
2) GREGORIO VERNILE	Presente
3) GUIDO DOTTI	Presente
4) MASSIMILIANO SPALAZZI	Presente
5) RAFFAELLA BRIGATI	Presente
6) FERDINANDO CALEGARI	Presente
7) ALESSANDRO PICCA	Presente
8) CLAUDIO RATOTTI	Presente
9) GIAMPIETRO COMOLLI	Assente
10) FRANCO TRAMELLI	Presente
11) ARIANNA RAZZA	Presente

TOTALE.....Presenti 10 Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI DOTT. DE FEO.

\*\*\*\*\*

Il Sig. Simone Maserati nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il SINDACO Simone Maserati illustra l'oggetto;

A questo punto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27/12/2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Ritenuto** necessario procedere all'aggiornamento del precedente Regolamento comunale per la disciplina della Tari approvato da ultimo con atto C.C. n. 3 del 29/04/2020 in base a quanto statuito dal *D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.*

*Nello specifico, oltre a rivedere le definizioni di Rifiuti, occorre coordinare la disposizione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 in merito alla disciplina dell'uscita dal servizio pubblico;*

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (omissis.....), e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.(omissis.....). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**Dato atto** che con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 29/12/2020 il Comune di Gazzola ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

**Dato atto (solo per il 2021)** che il Decreto Sostegni ha fissato il termine del 30 giugno 2020 per l'eventuale aggiornamento del Regolamento TARI e l'approvazione delle rispettive **tariffe**;

**Sottolineato** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Acquisiti:** - sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; - il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett.b) del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 co.2 bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di recepire la nuova normativa in materia;

**ESPERITA** votazione palese con il seguente esito:

Presenti e Votanti n. 8 Astenuti n.0 Voti favorevoli n.8 Contrari n.0;

### **DELIBERA**

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 1. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. **DI PRENDERE ATTO** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro *entro il 30 giugno 2021*, come da disposizioni per l'anno in corso;
- 3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, co. 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360;
- 4. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato, al fine di una puntuale informativa ed efficacia.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione con il seguente esito:

Presenti e Votanti n.8 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n.8 Contrari n.0;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza del provvedere nei termini fissati dalla normativa n materia al fine di dar corso agli atti conseguenti, con separata votazione,

### **DELIBERA**

l'immediata esecutività (ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs.267/2000).

IL SINDACO  
( Simone Maserati)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DE FEO DOTT. GIOVANNI)

***Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).***